

PONTIFICIA COMMISSIO  
CODICI IURIS CANONICI  
RECOGNOSCENDO

# COMMUNICATIONES

VOL. XIII - N. 2

---

1981

# COMMUNICATIONES

PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS  
CANONICI RECOGNOSCENDO

PIAZZA PIO XII, 10 - 00193 ROMA

NUM. 2

DECEMBRI 1981

## EX ACTIS IOANNIS PAULI PP. II

### *Allocutio*

Ad Sodales, Consultores et Officiales Pont. Commissionis Codici Iuris Canonici recognoscendo . . . . .	255
--	-----

## ACTA COMMISSIONIS

I. Sessionis Plenariae Celebratio . . . . .	259
II. Opera Consultorum in recognoscendis Schematibus canonum	
1. Schema « De Populo Dei » . . . . .	271
2. Schema « De Institutis vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum » . . . . .	325
3. Schema « De Sacramentis » . . . . .	408

## DOCUMENTA

I. A Cardinali Praeside describitur et examinatur votum a Patribus unanimiter datum in Plenaria nostrae Commissionis . . . . .	444
II. Cursus renovationis canonicae pro Iudicibus in Universitate Gregoriana inauguratio . . . . .	447
III. In XI Colloquio Iuris Europaei Messanae habito. Rev. mus Aemilius Eid, nostrae Commissionis Consultor, et S. Sedis Observator, orationem habuit « De problematibus iuridicis circa paria » . . . . .	450
IV. Card. P. Felici Centenarium Annum ab ortu Ioannis XXIII commemorat . . . . .	460
V. Summus Pontifex commemorat bismillesimum annum ab obitu Vergilii Hexametri in honorem Ioannis Pauli II a Card. P. Felici oblato . . . . .	463 466
VI. Summus Pontifex participes XI Cursus renovationis canonicae pro Iudicibus alloquitur . . . . .	467

NOTITIAE . . . . .	470
--------------------	-----

Il primo e il terzo Consultore: Bisogna distinguere: se hanno voti, anche se privati, ma riconosciuti dalla Chiesa, entrerebbero nello schema. Per essere entro lo schema « De Institutis vitae consecratae » non bisogna che i voti siano pubblici, basta che siano sanciti e regolati dalla Chiesa.

Mons. Segretario: Questo punto — esistenza o meno di tali vincoli sacri — dovrà essere opportunamente chiarito, interpellando gli interessati anche riguardo alla mente esatta dei loro rispettivi fondatori. Nel frattempo, ed in vista della prossima sessione di studio, invita tutti i Consultori ad approfondire ulteriormente la proposta di seguire il criterio dell'attuale C.I.C. riguardo all'ubicazione di tali Società. Poi si lasci ai manuali di diritto di esprimere le varie opinioni e valutazioni di ordine speculativo.

Si conclude così la XI sessione del Gruppo speciale di studio per la revisione dello schema « De Institutis vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum ».

## C

### ESAME DELLE OSSERVAZIONI: 12ª SESSIONE

Dal 26 al 31 maggio 1980 ha avuto luogo nella sede di questa Pontificia Commissione la 12ª sessione del Gruppo speciale di studio, costituito per l'esame delle osservazioni trasmesse dagli Organi consultivi circa lo schema « De Institutis vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum ».

Presiedono le riunioni il Card. Pericle Felici, Presidente della Commissione, e S. E. Mons. Castillo Lara, Segretario della stessa. È Relatore il Rev.do P. Marco Said, O.P., ed attuario il Rev.do D. Julian Herranz, Aiutante di studio della Commissione. Sono inoltre presenti il Rev.mo P. Viktor Dammertz, O.S.B., Abate Primate; il Rev.mo P. Elio Gambari, Sotto-segretario della S. Congregazione per i Religiosi e gli Istituti Secolari; i Rev.mi Padri Marcelino Zalba, S.J., Jean B. Beyer, S.J., Anastasio Gutiérrez, C.M.F. e Cecil L. Parres, C.M.; le Rev.de Sr. Agnes Sauvage, delle Figlie della Carità, Sr. Jeanne de Charry, delle Suore del Sacro Cuore e Sr. Mary Linscott, delle Suore di Nostra Signora di Namur.

Sono anche presenti i Rev.mi PP. Ludwig Münz, Rettore Generale della Società dell'Apostolato Cattolico (Pallottini) e Clemente Guillon, Superiore Generale della Congregazione di Gesù e Maria (Eudisti). Essi

sono stati invitati a prendere parte ai lavori di questo Gruppo di studio affinché, insieme al P. Cecil L. Parres, C.M., possano esprimere il loro parere circa la legislazione canonica riguardante le « Società di vita apostolica » (già Società di vita comune) di cui si tratterà nella presente sessione.

### Seduta del 26 maggio 1980

Il Card. Presidente: Saluta i convenuti, ringrazia della loro collaborazione ed accenna all'argomento fondamentale che si tratterà in questa sessione, e cioè le Società di vita comune senza voti.

Mons. Segretario: Ricorda che tutti hanno ricevuto i due schemi su questo argomento, preparati dal sesto Consultore (rappresentante nel Gruppo delle Società di vita comune) e da un Gruppo di studio della S. Congregazione per i Religiosi. Riguardo alla ubicazione di queste Società la posizione dei due schemi è diversa: nel primo schema si suppone che le Società di vita comune non entrino nello schema « De Institutis vitae consecratae », nel secondo invece si considerano dette Società come costituenti la terza specie di tale genus. La posizione migliore, perciò, sembra essere una via di mezzo, come quella dell'attuale CIC, perché:

1) non tutte le Società di vita comune sono Istituti nei quali ci sia una vera « vita consacrata » nel senso del can. 1 del nostro schema: in alcune ci sono veramente i vincoli sacri e la professione dei consigli; in altre, no;

2) è innegabile che in tutte queste Società c'è una tendenza alla vita di perfezione: cioè, tramite la vita comune e l'apostolato tendono alla perfezione della carità; non sono Società di tipo esclusivamente pragmatico ed apostolico;

3) sono diverse dalle altre Società che si configurano come Istituti missionari del clero secolare.

Perciò propone che si dica, come can. 1:

« § 1. Institutis vitae consecratae accedunt Instituta vitae apostolicae consociatae, in quibus sodales, vitam fraternam in communi ducentes, per apostolatum cui se devovent et per observantiam Constitutionum ad caritatis perfectionem contendunt.

(vel: ... in quibus sodales, per observantiam Constitutionum, per vitam fraternam quam ducunt et per apostolatum cui se devovent, ad vitae christianae perfectionem tendunt).

§ 2. In quibusdam tamen Institutis sodales praeterea consilia evangelica, aliquo vinculo Constitutionibus definito, assumunt.

(vel: ... aliquo modo, iuxta particulares Instituti indolem, assumunt) ».

Il Relatore: Ricorda il caso degli Istituti missionari, per i quali, anche in seguito alla loro unanime richiesta, fu deciso di accettare che non entrassero nello schema « De Institutis vitae consecratae ». Questo era un caso chiaro. Ma per le altre Società di vita comune non ci sono state prima formali richieste di uscire dalla categoria degli Istituti di vita consacrata. Comunque, personalmente non è contrario.

Il primo Consultore: Non si deve aprire il concetto di vita consacrata del can. 1 dello schema, che è fondamentale. Farlo soltanto perché possano essere incluse le Società in studio, sarebbe una cosa poco prudente e darebbe luogo a confusioni dottrinali. Riguardo alla ubicazione di queste Società preferisce di sentire, prima di pronunciarsi, il parere dei Superiori invitati.

Il secondo Consultore aggiunto: È stata fatta una riunione con rappresentanti dei Lazzaristi, Pallottini, Missionari del Preziosissimo Sangue, Eudisti e Sulpiciani. In linea di principio queste Società non si sentono a loro agio come « Instituta vitae consecratae » così come formulato nel can. 1, ma neppure si riconoscono come semplici Associazioni clericali. Perciò si dichiara d'accordo con la via indicata da Mons. Segretario. Fa però due domande: a) se sia conveniente sopprimere nella formula proposta l'accento agli Istituti di vita consacrata, anche se ciò non lo considera assolutamente necessario; b) in quale posto del nuovo Codice troverebbero il loro luogo le Società di vita comune. (Mons. Segretario risponde a quest'ultima questione illustrando la sistematica del Libro « De Populo Dei » con le relative 4 parti: « De christifidelibus », « De Ecclesiae constitutione hierarchica », « De Institutis vitae consecratae », « De christifidelium consociationibus ». Le Società di vita comune verrebbero — se rimane la predetta sistematica — nella Parte III, alla fine, dentro o immediatamente dopo gli Istituti di vita consacrata, ma separati certamente dalle Associazioni di fedeli).

Il primo Consultore aggiunto: La maggiore difficoltà risiede nel fatto che c'è una grande diversità tra le Società di vita comune. Tutte hanno in comune l'essere state fondate per un preciso scopo apostolico, tanto che l'apostolato è la ragione primaria del loro essere. Per la più efficace realizzazione del loro fine apostolico i membri di queste Società si uniscono e vivono in comunità, e la « vita communis » diventa un elemento integrale della loro vita. Riguardo poi alla « consacrazione »,

essa significa donazione a Dio attraverso la vita e l'attività apostolica, ma questa « consacrazione » ha un valore differente dagli Istituti religiosi. In linea di massima è favorevole alla proposta fatta da Mons. Segretario della Commissione.

Il sesto Consultore: Concorde con quanto detto dal secondo Consultore aggiunto. Per quanto riguarda il titolo e la definizione delle Società, fa la seguente proposta:

*Titoli possibili:*

Societates Apostolicae  
Societates Apostolicae (et Missionariae)  
Societates Vitae Apostolicae  
Societates Ecclesiasticae (vel Ecclesiales)  
Societates, sive clericales sive laicales, Vitae Apostolicae  
Societates clericales et laicales apostolicae

*Definizione:*

Societas (vel consociatio) sive virorum sive mulierum, cuius sodales in communitate uniti finem apostolicum (vel missionarium) eidem proprium prosequuntur sub auctoritate (regimine) moderatorum (superiorum) secundum probatas constitutiones in iure venit nomine societatis apostolicae, sive clericalis sive laicalis.

*Santità*

Sodales huiusmodi societatis sacramento baptismi, et clerici praeterea Sacri Ordinis, consecrati sanctitatem vitae (vel perfectionem vitae christianae et clericalis) prosequuntur in fidelitate ad doctrinam evangelicam in actuositate apostolica (et missionaria) atque in ministeriis sacri ordinis secundum modum vivendi in communionem fraternam cuiusque societatis proprium.

Aggiunge che nella nuova definizione ha tolto l'espressione « consociatio publica » perché è evidente che sono società pubbliche, in quanto erette dalla Chiesa, e non c'è bisogno di chiarirlo. Tra parentesi propone espressioni che possono eventualmente servire per l'inclusione, sotto la stessa definizione, delle Società di vita comune che sono Istituti missionari. Non si accenna nella definizione ai consigli evangelici né ad eventuali vincoli sacri, perché essi non sono elementi comuni a tutte le Società. In molte Società di vita comune (apostolica) ci sono i voti ma si tratta di voti privati, che non incorporano alla Società.

Mons. Segretario: Fa notare che forse questa specie di allergia ad ogni riferimento agli Istituti di vita consacrata è più psicologica che oggettiva. È vero che non c'è una identità tra queste Società e gli Istituti religiosi, ma c'è una reale assimilazione, come si vede anche dai rimandi necessari al diritto degli Istituti di vita consacrata; detti rimandi appaiono anche nello schema proposto dallo stesso sesto Consultore. Si tenga poi conto che molte cose potranno essere configurate nel diritto particolare di ogni Società con maggiore elasticità di quanto era possibile in base alla legislazione del precedente CIC.

Il settimo Consultore: Parla delle Società di vita comune costituite da donne. In quelle costituite da uomini essi hanno l'obbligo della castità e dell'ubbidienza in quanto sono sacerdoti. Le Società femminili di diritto pontificio (6) hanno tutte nelle loro Costituzioni la consacrazione per i tre voti di povertà, castità e ubbidienza: si tratta, per le donne, di una norma necessaria, perché esse non hanno il sacerdozio ministeriale ed i relativi obblighi. La questione fondamentale è che detti voti anche se non sono pubblici, non sono neppure semplicemente voti privati. È necessario perciò definire e chiarire bene quale sia esattamente la natura di questi voti. Riguardo al can. 1 proposto da Mons. Segretario lo approvarebbe nella sua formulazione completa, cioè con il riferimento esplicito agli Istituti di vita consacrata.

Il quinto Consultore: Dato che c'è una unità sostanziale nello schema « De Institutis vitae consecratae », si potrebbe allargare il senso di « consacrazione » nel can. 1, prendendo come denominatore comune quello di « Istituto di perfezione ». Propone in questo senso una nuova redazione del can. 1:

« § 1. Vita consecrata est stabilis vivendi forma qua fideles ... »  
(Tutto il resto uguale).

§ 2. Hanc vivendi formam in Institutis, a competente auctoritate Ecclesiae canonice erectis, libere assumunt fideles per religiosa vota (castitatis, paupertatis et oboedientiae) aut per alia (sacra) ligamina, iuxta proprias Instituti leges, et per caritatis ... » (Tutto il resto uguale).  
Se si accetta questa definizione della vita consacrata, le Società di vita comune (apostolica) non soltanto « accedunt » ma « sunt » Istituti di vita consacrata o di perfezione.

Mons. Segretario: Fa notare che la parola « accedunt » non si riferisce al can. 1, ma a tutte le norme comuni degli Istituti di vita consacrata: alcune si applicano a queste Società, altre invece no. Per il resto, dobbiamo essere molto attenti a non diluire il concetto ed i con-

tenuti fondamentali della « vita consacrata »: bisogna non perdere di vista che tutti i fedeli sono chiamati alla santità, alla perfezione cristiana, e perciò sono tenuti a vivere lo spirito dei consigli evangelici, anche se non ad assumerli o professarli con vincoli sacri, ecc.

L'ottavo Consultore: Non esprime alcuna opinione.

Il nono Consultore: È favorevole alla soluzione proposta da Mons. Segretario.

Il quarto Consultore: Concorda con quanto prima detto dal Relatore, e ricorda il valore dato al diritto particolare nello schema. Le tre specie di Istituti di vita consacrata rispondono alla dottrina del Concilio, sia nella « *Lumen gentium* » che nel Decr. « *Perfectae caritatis* ». Comunque sia, la priorità va data al carisma dei singoli Fondatori: questa deve essere la regola prima da seguire. Quanto alla sistematica, è logico che si dia valore primario a quelle Società che vogliono avere lo stato di vita consacrata; poi vengono le altre. A questo proposito fa notare che le Società di vita comune femminili di diritto Pontificio, con vincoli sacri, hanno 40.000 membri, cioè più che gli Istituti secolari, che ne hanno 33.000 e sono stati inclusi entro gli Istituti di vita consacrata. Quanto alla mente dei Fondatori di dette Società, pensa che essi volevano qualcosa di più di una semplice associazione. Riguardo alla pubblicità dei voti, pensa che se la dispensa ecc. è riservata alla Santa Sede, non sono voti privati, perché c'è un intervento dell'autorità ecclesiastica che regola questi voti. Per il resto si dichiara assolutamente contrario ad allargare il concetto di « vita consacrata »: ciò sarebbe contro tutto il Magistero della Chiesa, non soltanto del Concilio Vaticano II, ma anche il costante Magistero pontificio: siano le stesse Società di vita comune a fare la scelta.

Il secondo Consultore: Partendo dal Concilio non c'è dubbio che dette Società sono entro gli Istituti di vita consacrata (cf. « *Perfectae caritatis* », n. 1). Nel testo conciliare si dice: « propria indole servata », perché appunto c'è una specificità da salvaguardare. Insiste con quanto detto dal quarto Consultore a questo riguardo, e ricorda il can. 28 dello schema già approvato, dove si elencano le tre specie di Istituti di vita consacrata. Pensa che il can. 1 dello schema può trovare riscontro nelle Società di vita comune, anche se in esse c'è una maggiore elasticità nella forma di incarnare questi elementi sostantivi degli Istituti di vita consacrata.

Mons. Segretario: Rileva l'utilità dello scambio generale di opinioni che si è avuto. La sua impressione è che tutti i tentativi di estendere la normativa degli Istituti di vita consacrata alle Società di

vita comune porterebbero ad uno svuotamento sostantivo dei concetti stessi di « consacrazione », di « vita consacrata », di « sacro legame », di « professione », ecc., che sono concetti con contenuti dottrinali e giuridici ben precisi. La « consacrazione » non è una semplice donazione personale ad un fine apostolico, un « sacro legame » non è « sacro » se non impegna la virtù della religione, e così via.

### Seduta del 27 maggio 1980

Mons. Segretario: Atteso quanto ieri è stato ampiamente discusso, pensa si debba innanzi tutto domandare ai Consultori se le Società di vita comune o di vita apostolica consociata debbano essere collocate « sic et simpliciter » (con applicazione cioè di tutti i canoni generali dello schema) entro la categoria degli Istituti di vita consacrata per la professione dei consigli evangelici.

Prima però della votazione, si domanda ai Consultori se qualcuno ha altri elementi da aggiungere:

Il secondo Consultore aggiunto: Legge un intervento riguardante l'Oratorio di Francia, i Sulpiziani e gli Eudisti. Pensa che si dovrebbe trovare una soluzione ampia capace di soddisfare quattro situazioni differenti:

- a) quella dei tre Istituti citati (ed anche l'Oratorio di Roma);
- b) quella dei Lazzaristi;
- c) quella degli altri Istituti maschili, sempre sacerdotali, sorti nel XIX secolo;
- d) quella degli Istituti femminili.

Personalmente non crede che convenga cambiare i canoni generali dello schema « De Institutis vitae consecratae »: ciò sarebbe difficile; ma non converrebbe a tutte le Società la loro inclusione tra le Associazioni di fedeli; perciò, la soluzione proposta da Mons. Segretario appare come una via di mezzo che potrebbero accettare tutti.

Il primo Consultore aggiunto: Parla a nome dei Pallottini e di altri Istituti sorti nel sec. XIX. Essi hanno una consacrazione esplicita, ma non mediante una professione pubblica dei consigli: è una promessa fatta alla Società di vivere in essa in povertà, castità ed ubbidienza secondo le Costituzioni. Detta consacrazione ha un valore religioso, non di semplice fedeltà.

Riguardo alla soluzione: è anche favorevole, come base di studio, alla formula proposta da Mons. Segretario.

Il sesto Consultore: I Lazzaristi hanno voti, ma non riguardano il legame giuridico con la Società: sono puramente privati, e si fanno senza alcuna cerimonia speciale. Riguardo alla soluzione da lui proposta, dice che non era sua intenzione assimilare le Società di vita comune alle associazioni di fedeli; perciò la sua opinione non differisce molto dalla soluzione proposta da Mons. Segretario.

Il secondo Consultore: Fa nuovamente notare, anche con alcuni riferimenti storici, la differenza tra gli Istituti maschili e quelli femminili. Nel caso delle donne l'idea fondamentale dei Fondatori era quella di evitare che fossero considerate religiose, allo scopo di avere così una maggiore libertà di azione (altrimenti sarebbero state costrette alla clausura, ecc.). Conclude in favore della soluzione proposta dal gruppo di studio della S. Congregazione, attesa la notevole riduzione già fatta dei canoni preliminari. Essa, in fondo — dice — non differisce dalla proposta di Mons. Segretario, ma vorrebbe che l'ordine dei paragrafi, in detto can. 1, fosse invertito.

Il terzo Consultore: Le Società di vita apostolica che hanno vincoli sacri con i quali si compromettono all'osservanza dei « consigli evangelici » entrano pienamente nella descrizione della « Lumen gentium », n. 44; e per esse valgono i canoni generali dello schema « De Institutis vitae consecratae ». Per altre Società dove i membri non si compromettono con un vincolo sacro nei riguardi dei « consigli evangelici », ma hanno solo un proposito (anche esternamente espresso) di vivere in conformità con i consigli che si trovano nel Vangelo, non vale la « Lumen gentium », n. 44.

Quindi, forse si dovrà pensare a due forme di Società di vita apostolica. Favorendo una linea, ne soffre l'altra, quando si presentano accomunate. Se adesso si ascolta la tendenza di quelli che vogliono la separazione degli Istituti di perfezione, l'altra (per es. le Figlie della Carità) si trova a disagio (invitarle a farsi religiose con voti *pubblici?*). Perciò il § 2 del canone si potrebbe forse formulare nel modo seguente: « § 2. In diversis huiusmodi Societatibus sodales consilia evangelica profitentur aliquo vinculo in Constitutionibus definito, ideoque iis Societatibus plene applicantur canones praeliminares generales 1-32 ».

Il Relatore: Se ci sono delle Società che entrano nel quadro degli Istituti di vita consacrata, esse hanno diritto ad essere giuridicamente trattate lì. Concorda il quarto Consultore. (Fa notare Mons. Segretario che non si può dividere questa categoria di Società, anche per motivi dottrinali e storici).

Si fa la votazione proposta all'inizio di questa seduta: Placet 0; — Non placet 7; — Si astengono 4 (Il Relatore, il secondo, il terzo e il quarto Consultore).

Si domanda in seguito se si debba prendere come base di studio il can. 1 proposto da Mons. Segretario: Placet 8.

Il secondo Consultore aggiunto: Preferirebbe che l'apostolato si metta come fine, insieme alla perfezione di vita; mentre i mezzi sarebbero la vita comune e l'osservanza delle Costituzioni. Inoltre chiede che si aggiunga nel § 1: « sine votis religiosis ».

Il sesto Consultore: Propone di dire « Praeter Instituta vitae consecratae sunt in Ecclesia Societates quarum sodales ... ». Quanto al fine della Società, fa notare che non è specifico dire « ad caritatis perfectionem ».

Il quarto Consultore: Suggestisce di dire: « Institutis vitae consecratae accedunt Instituta vitae apostolicae consociatae (vel: Societates vitae communis »), quae religiosa non sunt, quorum sodales suum finem apostolicum per vinculum fraternitatis sustinent atque secundum propriae vitae rationem ad perfectionem caritatis tendunt ».

Il sesto Consultore: È contrario alle espressioni « Institutis vitae consecratae accedunt » e « quae religiosa non sunt ». Preferisce dire soltanto, come prima proposto: « Praeter Instituta vitae consecratae sunt ... ». (Mons. Segretario fa notare che così cadrebbe la rassomiglianza significata dalla parola « accedunt », già approvata dalla maggioranza; non si vede invece necessario mantenere la frase « quae religiosa non sunt » che è ovvia ed esprime soltanto una conseguenza).

Il terzo Consultore: Direbbe: « quorum sodales finem apostolicum proprium sub auctoritate Superiorum prosequuntur et per observantiam Constitutionum ad caritatis perfectionem contendunt ».

Mons. Segretario: L'espressione « per vinculum fraternitatis » è troppo generica: varrebbe anche per gli Istituti secolari. Propone perciò di dire: « Institutis vitae consecratae accedunt Societates vitae apostolicae consociatae, quarum sodales (sine votis religiosis) finem apostolicum Instituti proprium sub moderamine Superiorum prosequuntur et, vitam fraternam in communi ducentes, secundum propriam vitae rationem ad perfectionem caritatis tendunt ». La « ratio vitae » è un concetto più ampio delle Costituzioni, perché comprende anche le legittime tradizioni, ecc.

Il Relatore: Pensa che il concetto « sub moderamine Superiorum » sia contenuto nell'espressione « secundum propriam vitae rationem »

(Il sesto Consultore pensa invece che forse sarebbe necessario mantenere la frase, perché il fine non è individuale ma comunitario: c'è in ogni Società un fine specifico e comune).

Il secondo Consultore: Si dovrebbero menzionare le Costituzioni perché hanno una particolare importanza. (Mons. Segretario suggerisce di dire: « ... per observantiam Constitutionum secundum propriam vitae rationem, ad perfectionem caritatis ... »).

Il quarto Consultore: Ritira il suo testo, ma propone di dire nella formula proposta da Mons. Segretario « in communitate » invece di « in communi ».

il secondo Consultore aggiunto: Pensa invece che essendoci nella Chiesa forme varie di vita comunitaria, sarebbe meglio dire « in communi ».

Si domanda ai Consultori se si debba:

*a)* aggiungere « sine votis religiosis » (placet 7 — non placet 1 — si astengono 4);

*b)* dire « finem apostolicum Instituti proprium » (placet 12);

*c)* dire « sub moderamine Superiorum » (placet 1 — non placet 11);

*d)* dire « vitam fraternam in communi » (placet 11);

*e)* dire soltanto « per observantiam Constitutionum » (placet 6);

*f)* dire solo « secundum propriam vitae rationem » (placet 3);

*g)* dire « secundum propriam vitae rationem per observantiam Constitutionum » (placet 8);

*h)* dire, invece di « Constitutionum », « iuris proprii » (placet 3).

Il testo del § 1 rimane approvato con la seguente formulazione: « Institutis vitae consecratae accedunt Instituta vitae apostolicae sociatae (vel: « Societates ... »), quorum sodales, sine votis religiosis, finem apostolicum Instituti proprium prosequuntur et, vitam fraternam in communi ducentes, secundum propriam vitae rationem, per observantiam Constitutionum ad perfectionem caritatis tendunt ».

Si passa all'esame del § 2 del canone 1.

Mons. Segretario: Propone di dire: « In quibusdam Institutis sodales praeterea evangelica consilia ... ».

Il secondo Consultore: Siccome la maggioranza delle Società ha almeno la prassi dei consigli regolata dalla Costituzione, propone che si dica: « Sunt Instituta quorum sodales ... ».

Mons. Segretario: Fa notare che non si tratta di « prassi dei consigli », perché una certa prassi dei consigli è cosa che possono fare

tutti i cristiani, ma di una « professione dei consigli », cioè dell'assunzione formale dei consigli evangelici mediante un vincolo sacro.

Il terzo Consultore: Si può dire « Inter haec Instituta sunt quae ... ».

Il quarto Consultore: Propone: « Quaedam autem sunt Instituta in quibus ... ».

Si chiede ai Consultori se si debba:

a) dire « Inter haec sunt Instituta in quibus sodales ... » (placet 10; si astengono 2);

b) aggiungere « aliquo *sacro* vincolo » (placet 4). Gli altri Consultori si astengono perché, come spiega Mons. Segretario, non è necessaria l'aggiunta: ciò va da sé.

c) dire « iuxta Constitutiones definito » (placet 10; si astengono 2).

Il testo del § 2 rimane perciò così approvato: « Inter haec sunt Instituta in quibus sodales consilia evangelica, aliquo vincolo Constitutionibus definito, assumunt ».

Si pone in seguito la questione del nome di questi Istituti.

Il secondo Consultore aggiunto: Propone di dire: « Societates vitae apostolicae », che sarebbe anche più facile da tradurre. Concordano il Relatore, il terzo, il testo Consultore ed altri. Il secondo Consultore invece preferirebbe di mantenere l'attuale termine « Società di vita comune », perché è già noto.

La maggioranza dei Consultori si dichiara in favore della espressione « Societates vitae apostolicae ».

### Seduta del 28 maggio 1980

Approvato il primo canone si passa allo studio dei successivi.

Mons. Segretario ricorda la necessità di essere realistici e pratici, per non ripetere norme che già si trovano nello schema « De Institutis vitae consecratae » e che valgono pure per le Società di vita apostolica. Infatti i cann. 6-22 dello schema riguardanti l'erezione, ecc. degli Istituti valgono ugualmente per queste Società: per esse non c'è neppure bisogno di dire « congrua congruis referendo »; i cann. 23-26 si applicano alle Società di cui al § 2 del can. 1. Bisognerà perciò fare questi rimandi in un canone unico (possibilmente il can. 2), e passare in seguito alle norme specifiche veramente necessarie: il contenuto delle Costituzioni, ecc. A questo scopo si potrebbe fare una sintesi dei due

schemi proposti dalla S. Congregazione per i Religiosi e dal sesto Consultore.

Il secondo Consultore aggiunto: Concorda con il metodo proposto da Mons. Segretario. Della stessa opinione sono anche gli altri Consultori.

### *Can. 2*

Si propone di dire:

« Quae in canonibus 6-22 et 32 (« De Istitutis vitae consecratae ») statuuntur, Societatibus vitae apostolicae applicantur, salva tamen uniuscuiusque Societatis natura ».

Il secondo Consultore: Chiede che si faccia anche riferimento al can. 5. Piace a tutti la proposta.

Il Relatore e il quinto Consultore: Pensano che se viene incluso il can. 5, non sarebbe necessaria la clausola « salva tamen ... ». Gli altri preferiscono però che rimanga.

### *Can. 3*

Mons. Segretario: Domanda se, per quanto riguarda l'erezione delle case, si possano anche applicare i cann. 34-38 dello schema « De Istitutis vitae consecratae ».

Il sesto Consultore: Pensa che non sia necessario scendere a tanti particolari: per esempio, la norma del can. 36, 3°, riguardante lo « ius habendi ecclesiam ».

Il secondo Consultore: È dell'opinione che detti canoni si possano benissimo applicare alle Società, perché esse hanno chiese pubbliche.

I due Consultori aggiunti: Fanno notare che, infatti, molte Società di vita apostolica hanno opere proprie; ma nel permesso del Vescovo ad avere le case va incluso anche quello di esercitare dette opere apostoliche.

Si domanda ai Consultori se al riguardo si debba prendere come base:

a) la formula (can. 5) proposta dalla S. Congregazione: placet 1.

b) la formula (can. 4) proposta dal sesto Consultore: placet 4 —

Gli altri Consultori si astengono dal votare.

Si propone, perciò, la seguente formula:

« Nulla domus erigatur neque communitas localis constituatur nisi habito consensu Episcopi dioecesani in scriptis dato ».

Il sesto Consultore e il secondo Consultore aggiunto: Preferirebbero una formulazione positiva del tipo del can. 35, § 1 dello schema riguardante gli Istituti religiosi.

Mons. Segretario: Propone di dire: « Domus erigitur vel communitas localis constituitur a competenti Societatis auctoritate, praeviso consensu Episcopi dioecesiani in scriptis dato, qui etiam consuli debet pro earum suppressione » (Placet omnibus).

Il sesto Consultore: Rivedendo il parere personale espresso prima, propone di aggiungere come § 2 del canone: « Consensus ad erigendam domum secumfert ius habendi oratorium, et ad normam can. 36, § 3, ecclesiam ».

Mons. Segretario ed il quinto Consultore: Dubitano che la natura della Società richieda il diritto di avere la chiesa, come invece è logico nel caso degli Istituti religiosi.

Il settimo Consultore: Pensa sia invece importantissimo, anche per le Società femminili, il can. 34 dello schema, dato che in esso si stabilisce lo « ius habendi oratorium ». Concordano altri Consultori.

Si propone di dire, come § 2: « Consensus ad erigendam domum secumfert ius habendi saltem oratorium, in quo Sanctissima Eucharistia celebretur et asservetur » (Placet omnibus).

#### Can. 4

Si prendono come base il can. 6 proposto dalla S. Congregazione per i Religiosi ed il can. 5 proposto dal sesto Consultore.

Il sesto Consultore: Suggestisce la seguente formula emendata:

« § 1. Regimen determinatur in uniuscuiusque Societatis iure proprio.

§ 2. Moderatores autem Capitula vel similia easdem potestates, officia, iura et facultates habent quas ius universale Ecclesiae tribuit Superioribus religiosis et servatis iuxta naturam Societatis praescriptis cann. 40-56 (« De Institutis vitae consecratae »).

Mons. Segretario: Preferisce la formula proposta dalla S. Congregazione per i Religiosi: « Regimen a Constitutionibus determinetur, servatis, congrua congruis referendo, canonibus 40-56 ».

Il Relatore: Concorda, ma invece di « congrua congruis referendo » direbbe « servatis canonibus 40-56, attento can. 5 ».

Mons. Segretario: Propone: « ... servatis, iuxta naturam uniuscuiusque Societatis, cann. 40-56 ».

Si ha ancora una breve discussione in merito ed in fine si domanda il parere dei Consultori sulla seguente formula: « Regimen Societatis a Constitutionibus determinetur, servatis, iuxta naturam uniuscuiusque Societatis, cann. 40-56 » (« De Institutis vitae consecratae ») (Placet 10; si astiene il sesto Consultore).

*Can. 5*

Si propone di dire, tenendo conto dello schema presentato dal sesto Consultore:

« In Societatibus vitae apostolicae valide admittuntur catholici, matrimonio non coniuncti nec actu vinculo in aliquo Instituto vitae consecratae vel alia Societate vitae apostolicae incorporati. Servanda quoque sunt praescripta cann. 64, 66 et 67 ».

Il settimo Consultore: Chiede che si faccia anche il rimando al can. 65 dello schema.

Piace la proposta, ed il Segretario suggerisce di dire:

« Ad admissionem in Societatem quod attinet, serventur condiciones in cann. 64-67 ("De Institutis vitae consecratae") statutae » (Placet omnibus).

*Can. 6*

Il sesto Consultore: Propone di dire: « Sodalium admissio, institutio et incorporatio determinantur secundum ius proprium cuiusque Societatis ».

Mons. Segretario, con cui concordano i due Consultori aggiunti, il settimo Consultore ed altri, pensa che sia necessario aggiungere « probatio » perché anche in queste Società esiste un tempo di prova.

Viene approvato all'unanimità di dire: « Sodalium admissio, probatio, institutio et incorporatio determinantur iure proprio cuiusque Societatis ».

**Seduta del 29 maggio 1980**

*Can. 7*

Mons. Segretario propone il seguente testo:

« § 1. In Societatibus clericalibus iuris pontificii clerici ipsi Societati incardinantur, nisi aliter ferant Constitutiones.

§ 2. In iis quae ad rationem studiorum et ad ordines suscipiendos pertinent, servantur normae clericorum saecularium, firmo tamen § 1 ».

Il sesto Consultore: Propone di dire espressamente che le Società che hanno il diritto di incardinare, hanno anche il diritto di fare una propria « ratio studiorum ».

Il quinto Consultore: Aggiunge che esse hanno effettivamente il diritto di determinare le prescrizioni particolari necessarie per la formazione dei propri candidati al sacerdozio. Concordano altri.

Mons. Segretario: Fa notare che tutto ciò va da sé, e non è necessario specificarlo. Concordano tutti ed il testo viene approvato come proposto.

#### Can. 8

Il testo proposto da Mons. Segretario è il seguente:

« Incorporatio secumfert ex parte sodalium iura et obligationes in Constitutionibus definita, et, ex parte Societatis, curam sodales ad finem propriae vocationis perducendi, iuxta Constitutiones ».

Il Relatore: Non è necessario dire, perché ciò va da sé, « iuxta Constitutiones ».

I due Consultori aggiunti: Preferirebbero invece che si mantenesse l'espressione. Concordano tutti.

Il terzo Consultore: Meglio dire: « obligationes et iura », invece di « iura et obligationes ». Piace la proposta.

Il canone si approva all'unanimità con il predetto emendamento.

#### Can. 9

Il testo proposto da Mons. Segretario è il seguente:

« § 1. Sodales omnes subsunt propriis moderatoribus ad normam Constitutionum in iis quae vitam internam et disciplinam Societatis respiciunt.

§ 2. Subsunt quoque Episcopo dioecesano ad instar tantum religiosorum, sed sodales clerici in dioecesi incardinati, ab Episcopo dioecesano dependent, salvo tamen § 1 ».

Il sesto Consultore: Nel § 2 non sembra adeguata l'espressione « ad instar tantum religiosorum ». Fa anche notare che, pur mantenuta l'incardinazione nella diocesi, se sono incorporati nella Società e dediti ai suoi fini apostolici, la dipendenza è del Superiore della Società.

Mons. Segretario: Spiega che il § 1 si applica a tutti i membri delle Società, siano o meno incardinati ad esse. Nel § 2, con l'espressione « ad instar tantum religiosorum » si accenna a quanto stabilito per essi nel can. 98 § 2: la dipendenza cioè dai Vescovi « in iis quae curam animarum, exercitium publicum cultus divini et alia apostolatus opera respiciunt », e questa norma corrisponde anche alla formula proposta dal sesto Consultore nel can. 8 del suo schema. Ma bisogna inoltre tener conto — anche per evitare pericoli di doppia ubbidienza o dipendenza nelle stesse materie — che il rapporto di incardinazione è giuridicamente molto serio, ed implica una serie di diritti e di obblighi sia da parte del Vescovo che incardina sia da parte del chierico incardinato.

Il quinto Consultore: Si può tener conto della possibilità di una convenzione tra il Vescovo che incardina ed il Superiore: sarebbe una via di mezzo.

Il Relatore: Nel § 1 si dica « ad normam iuris proprii », invece di « ad normam Constitutionum ». (Mons. Segretario non lo crede necessario, perché la specificazione e delimitazione del potere dei Superiori si trova già nelle Costituzioni, almeno radicalmente).

Il secondo Consultore aggiunto: È contrario all'espressione « ad instar tantum religiosorum », perché — almeno nel caso degli Eudisti — si vuole essere più a disposizione dei Vescovi che non i religiosi. Riguardo ai Sulpiziani, quando un membro è pienamente incorporato alla Società, il Vescovo della diocesi a cui è incardinato accetta che tale sacerdote dipenda pienamente dal Superiore della Società per tutto il suo lavoro apostolico. La situazione per questo motivo è in pratica la stessa sia che le Società abbiano il diritto di incardinare, sia che non l'abbiano.

Il quinto Consultore: In pratica la dipendenza è dal Superiore della Società, eccetto nelle materie di cui al can. 98, § 2.

Il terzo Consultore: Piace il § 1 com'è. Quanto al § 2, sembrerebbe meglio la formula: « Subsunt quoque potestati Episcopi dioecesiani in iis quae exercitium apostolatus, cultum publicum et curam animarum respiciunt, ab eoque plene dependent si sunt incardinati in dioecesi ».

Il secondo Consultore: Piace il § 1. Per il § 2 preferirebbe la formula del sesto Consultore, con i ritocchi suggeriti dal terzo Consultore, ma con la frase finale « ab eoque dependent ad normam Constitutionum ».

Il settimo Consultore: Fa notare che nulla si dice riguardo alle Società femminili: formazione spirituale, intellettuale, teologica, ecc.,

mentre per le Società maschili c'è tutta la formazione sacerdotale, la « ratio studiorum » ecc. Concordano tutti.

Il primo Consultore aggiunto: Distingue, riguardo alla dipendenza dal Vescovo, i casi dei membri che hanno uffici ecclesiastici diocesani e quelli che non li hanno. Ma queste sono cose da determinare nell'atto giuridico di conferimento dell'ufficio.

Mons. Segretario: Propone di dire al § 2: « Subsunt quoque Episcopo dioecetano in iis quae cultum publicum, curam animarum aliaque apostolatus opera respiciunt ... ».

Si domanda ai Consultori se si debba aggiungere « ad normam cann. 98-102 ».

Il secondo Consultore aggiunto: Pensa che sia indifferente aggiungere o meno tale riferimento; meglio dire « congrua congruis referendo », se si fa tale rimando. Concordano il sesto Consultore ed anche il primo Consultore aggiunto.

Mons. Segretario: Fa notare che una aggiunta ad una frase di questo tipo rispecchierebbe uno spirito che è più proprio della assimilazione al diritto dei religiosi.

Si chiede ai Consultori se si debba aggiungere: « attentis cann. 98-102 » (placet 10; si astiene Mons. Segretario, per le ragioni già dette).

Quanto ai chierici incardinati nelle diocesi — per i quali si farà un § 3 — Mons. Segretario ripete quanto prima ricordato riguardo ai particolari diritti e doveri mutui che nascono dalla incardinazione. Queste relazioni si possono temperare con qualche speciale convenzione, ma ciò sarà sempre in casi particolari.

Il secondo Consultore e il secondo Consultore aggiunto: Fanno notare che a volte i sacerdoti lavorano in una diocesi diversa da quella in cui sono incardinati (nel caso non ci sia incardinazione nella Società). Perciò, meglio rimandare al diritto proprio la determinazione dei rapporti con il Vescovo che incardina. Concorda il sesto Consultore.

Il terzo Consultore: Propone di dire che, per il ministero pastorale, i chierici non incardinati nella Società dipendono in tutto dal Vescovo della diocesi in cui lavorano.

Il secondo Consultore aggiunto: Le relazioni con il Vescovo che incardina sono diverse dalle relazioni con il Vescovo della diocesi in cui il membro della Società esercita il suo ministero. Meglio rimandare al diritto proprio queste norme particolari.

Mons. Segretario: Trattandosi di materia in cui la casistica è molto varia, forse sarebbe meglio non dire niente nel Codice.

Il quinto Consultore: Propone di aggiungere al § 2: « firmis Constitutionibus et particularibus conventionibus si agatur de sacerdotibus dioecesi incardinatis ».

Si domanda il parere dei Consultori sulle seguenti tre diverse possibilità:

- 1) Non dare alcuna norma in materia: placet 4.
- 2) Accettare la formula del quinto Consultore: placet 2.
- 3) Porre come § 3 il seguente testo proposto dal secondo Consultore: « Relationes sodalis dioecesi incardinati cum Episcopo proprio Constitutionibus vel particularibus conventionibus ordinantur »: placet 5.

#### *Can. 10*

Il testo proposto da Mons. Segretario è il seguente:

« Sodales, praeter obligationes quibus, uti sodales, obnoxii sunt secundum Constitutiones, communibus obligationibus clericorum adstringuntur, nisi ex natura rei vel ex contextu sermonis aliud constet ».

Il secondo Consultore aggiunto: Domanda quali siano questi obblighi, dato che essi si applicheranno pure alle donne nelle Società femminili.

Mons. Segretario: Legge i relativi canoni dello schema « De Populo Dei », e si vede che non ci sarebbero equivoci nell'applicazione.

Si vota ed il canone viene all'unanimità approvato com'è.

#### *Can. 11*

Il testo proposto da Mons. Segretario suona così:

« Sodales, ad normam iuris proprii, habitare debent in domo vel communitate legitime constituta et servare vitam communem; absentiae a domo vel communitate reguntur iure proprio ».

Il Relatore: Propone di dire « ... vitam communem ad normam iuris proprii, a quo etiam absentiae a domo vel communitate reguntur », e si toglierebbe alla riga 1<sup>a</sup> la frase « ad normam iuris proprii ».

Piace a tutti il canone con la predetta modifica.

*Can. 12*

Il testo proposto da Mons. Segretario è il seguente:

« § 1. Societates et, nisi aliter ferant Constitutiones, earum partes et domus, personae sunt iuridicae et, qua tales, capaces bona temporalia acquirendi, possidendi, administrandi et alienandi, ad normam praescriptorum iuris universalis « De bonis Ecclesiae temporalibus », canonum 59, 60 et 61 (De Inst. vitae cons.) necnon iuris proprii.

§ 2. Etiam sodales capaces sunt, ad normam iuris proprii, bona temporalia acquirendi, possidendi retinendi, administrandi et disponendi, sed quidquid ipsis intuitu societatis obvenit, societati acquiritur ».

Mons. Segretario: Propone di dire al § 2 per maggiore semplicità: « acquirendi, administrandi et de eis disponendi ».

Il secondo Consultore aggiunto: Meglio ritenere anche il verbo « possidendi », perché ciò non sempre è contenuto nel termine « acquirendi ».

Si domanda ai Consultori se si debba al § 2:

- 1) sopprimere il verbo « possidendi »: 2 placet; 7 non placet.
- 2) sopprimere il verbo « retinendi »: 8 placet.

*Can. 13*

Il testo proposto da Mons. Segretario è il seguente:

« Egressus et dimissio sodalis nondum definitive incorporati regitur Constitutionibus cuiusque Societatis ».

Non si fanno osservazioni, ed il testo viene approvato da tutti com'è.

*Can. 14*

Il testo proposto da Mons. Segretario è il seguente:

« Sodalis definitive incorporatus, gravi de causa, a Supremo Moderatore cum consensu sui consilii, indultum discedendi a Societate obtinere potest, firmiter praescripto can. 112 ».

Il settimo Consultore: Pone la questione delle suore che hanno i voti. Per esse ci vorrebbe la dispensa della Santa Sede.

Il quinto e il sesto Consultore: Propongono di dire: « nisi Constitutiones aliter ferant ».

Il Relatore: Per evitare l'equivoco che le Costituzioni stabiliscano che la dispensa la possa dare il Moderatore Maggiore, meglio dire « nisi Sanctae Sedi Constitutiones reservent ... ».

Il terzo Consultore: Fa notare che oggi ci sono dei sacerdoti, e certamente tutti i Vescovi, che possono dispensare dai voti privati anche di castità perpetua. Perciò non si vede la necessità della riserva alla S. Sede.

Si ha ancora una breve discussione in merito ed alla fine viene proposto di dire: « ... potest cessantibus iuribus et obligationibus ex incorporatione promanantibus, et firmo praescripto can. 112 » (placet 11).

A proposta del secondo Consultore, e per prevedere la riserva dell'indulto ad altra autorità, si domanda ai Consultori se si debba dire alla riga 2<sup>a</sup>: « ... consilii, nisi Constitutiones aliter ferant, indultum ... » (placet 6).

### Seduta del 30 maggio 1980

#### Can. 15

Il Segretario propone il seguente testo:

« Supremo quoque Moderatori cum consensu sui consilii pariter reservatur:

1° licentia ad aliam Societatem vel ad Institutum vitae consecratae transeundi, suspensis interim iuribus et obligationibus ex incorporatione promanantibus, firmo tamen iure redeundi ad Societatem ante incorporationem definitivam vel professionem perpetuam;

2° indultum vivendi extra societatem, non tamen ultra triennium, suspensis iuribus et obligationibus (excepto coelibatu), et sub cura moderatorum. Si agitur de sacerdote requiritur consensus Episcopi dioecesani in quo commorari debet, sub cuius cura etiam manet ».

Mons. Segretario: Bisogna anche precisare nel testo che la norma riguarda soltanto i professi perpetui.

Il sesto Consultore: Forse si potrebbe chiedere al n. 1, per il transito ad una Società di vita apostolica da un Istituto di vita consacrata, l'intervento della S. Sede.

Il settimo Consultore: Pensa che sia necessario tale intervento anche per il transito da una Società di vita apostolica ad un Istituto di vita consacrata.

Il Relatore: Per il transito da una ad altra Società si dovrebbe

richiedere il « consensus Supremi Moderatoris *utriusque* Instituti ». (Il Segretario osserva che l'accettazione da parte della Società « ad quam » è sottintesa nel testo, anche se ciò può essere esplicitato).

Il primo Consultore: Si domanda se sia prudente affermare soltanto lo « ius redeundi ad Societatem », senza parlare dell'obbligo.

Il terzo Consultore: È dell'opinione che la formula proposta dal sesto Consultore nel suo schema varrebbe anche come norma da applicare agli Istituti di vita consacrata, invece del testo già approvato.

I due Consultori aggiunti: Sono d'accordo con il testo come proposto da Mons. Segretario, che è confacente alla realtà giuridica attuale.

Il quarto Consultore: Quanto allo « ius redeundi » appare conveniente uniformare bene la norma con quella del can. 103 § 2.

Il secondo Consultore: Si potrebbe fare semplicemente il rimando ai cann. 103-104, come si è fatto nel caso degli Istituti secolari.

Si domanda ai Consultori se si debba:

1) dire « 1° licentiam concedere sodali definitive incorporato ad aliam Societatem vitae apostolicae transeundi, suspensis interim iuribus et obligationibus quae cum sua nova condicione componi non possunt, firmo tamen iure redeundi ante incorporationem definitivam in novam Societatem » (placet 6).

2) Dire « ut sodales definitive incorporatus ad aliam Societatem transeat consensus requiritur Supremi Moderatoris utriusque Instituti cum suo cuiusque consilio; quod si in nova Societate definitive non incorporetur ad suam Societatem redeat » (Placet 6).

Si decide di ritenere la prima formula, proposta dal sesto Consultore, approvata anche dai due Consultori aggiunti, Superiori Generali di Società di vita comune.

Viene poi domandato ai Consultori se si debba aggiungere qualcosa circa il transito da oppure ad un Istituto di vita consacrata; se lo si fa, bisogna stabilire la necessità del ricorso alla S. Sede.

Il testo proposto è: « 2° Ut ad Institutum vitae consecratae vel ex eo ad Societatem vitae apostolicae fiat transitus licentia requiritur Sanctae Sedis » (placet 10, si astengono 2).

Riguardo al n. 2 Mons. Segretario propone di fare un canone separato con la seguente formula: « Supremus Moderator cum consensu sui consilii sodali definitive incorporato concedere potest indultum vivendi extra Societatem non tamen ultra triennium, suspensis iuribus et obligationibus quae cum sua nova condicione componi non possunt; manet autem sub cura Moderatorum. Si agitur de sacerdote requiritur praeterea

consensus Ordinarii loci in quo commorari debet, sub cuius cura et dependentia etiam manet » (Placet 12).

Il quarto Consultore: Propone che invece di « vivendi extra Societatem » si dica: « a Societatis vita seiunctus », ma la proposta non viene accolta.

*Can. 16*

Il testo è il seguente:

« Ad dimissionem sodalis definitive incorporati serventur, congrua congruis referendo, cann. 113-123 ».

Il testo è approvato all'unanimità com'è.

*Can. nuovo*

Il settimo Consultore ed altri Consultori propongono, con un nuovo testo di canone, che venga arricchito l'accento alla probazione ed alla formazione.

Il testo è il seguente, che andrebbe come can. 6 bis:

« Ius proprium determinare debet rationem probationis et institutionis fini et indoli Societatis accomodatam, praesertim doctrinalem spiritualem et apostolicam, ita ut sodales vocationem divinam agnoscentes ad missionem et vitam Societatis apte praeparentur ».

Il secondo e il settimo Consultore: Chiedono che si faccia un riferimento esplicito alle Società femminili, ed anche genericamente a tutte quelle Società di cui al can. 1 § 2.

Mons. Segretario: Pensa che non sia necessario esplicitare tale accenno, atteso il carattere generale del testo; le ulteriori determinazioni riguardo alla formazione saranno fatte nel diritto particolare.

Il testo viene approvato com'è.

Si ricevono ancora alcune proposte di emendamenti nei canoni già discussi:

*Al can. 2*

Il settimo Consultore: Propone di aggiungere « Societatibus vero de quibus in can. 1 § 2 applicantur etiam cann. 23-26 (« De Institutis vitae consecratae ») (Placet omnibus).

Il secondo Consultore: Chiede di includere anche i cann. 2 e 3, ma la proposta non è accolta.

*Al can. 14*

Mons. Segretario: Propone di dire, per evitare interpretazioni equivoche: « Indultum discedendi a Societate, cessantibus iuribus et obligationibus ex incorporatione promanantibus, firmo praescripto can. 112 (« De Institutis vitae consecratae »), sodalis definitive incorporatus a Supremo Moderatore cum consensu sui consilii obtinere potest, nisi a Constitutionibus Sanctae Sedi reservatur » (Placet omnibus).

Non ci sono altre osservazioni, per cui i canoni riguardanti le Società di vita apostolica rimangono approvati.

*Tipologia degli Istituti religiosi*

Si passa all'esame di questa questione, che era rimasta in sospenso e per la quale il quarto Consultore era stato pregato di preparare alcuni eventuali canoni da aggiungere nella corrispondente parte dello schema. I canoni proposti sono i seguenti:

*Can. 1*

§ 1. Instituta contemplationi dedita praecipuum officium retinent divinae Maiestati humile simul ac nobile servitium inter saepa monasterii praestare.

§ 2. Alia sunt contemplationi integre dedita quae ad ministeria pastoralia exercenda advocari non possunt; alia autem quae opera quaedam apostolatus et caritatis legitime assumpserunt ea tantum retineant quae Instituti indoli consentanea sint.

§ 3. Curent haec Instituta ut in locis missionum vita monastico-contemplativa quae ad plenitudinem praesentiae Ecclesiae pertinet ubique instauretur.

*Can. 2*

§ 1. Instituta apostolatus operibus dedita iuxta proprium uniuscuiusque Instituti donum diversos aspectus missionis Christi et vitae Ecclesiae exhibent atque variis suis operibus pastoralibus ita se devoteant ut opera Instituto non propria aliis, idoneis quoque laicis, committant.

§ 2. Laicalia Instituta opera sua misericordiae spiritualia et corporalia magni faciant et fideliter retineant oportet, praesertim in erudienda iuventute, in aegrotis curandis aliisque ministeriis explendis quae muneri pastorali Ecclesiae utilia sunt.

§ 3. Instituta sacerdotalia et diaconalia ministeria sua in sacro ordine exercendo fideliter adimpleant, atque, quatenus in cura animarum atque apostolatus operibus exercendis partem habent eorum sodales, Ordinis episcopalis providi sint cooperatores atque vera quadam ratione ad clerum dioeceseos pertinent.

*Can. 3*

§ 1. Canonicalia Instituta sive virorum sive mulierum solemniter cultu laudem divinam agant atque operibus apostolicis iuxta ius proprium incumbant.

§ 2. Eorum sacerdotale officium canonici regulares praesertim *in parocciis* exercent quae, ad eorum regularem vitam fovendam, inter se vel domui principali viciniore sint.

§ 3. Foederari possunt sub uno Praeside capitula canonicalia sui iuris: confoederari autem sub Abbate-Primate plura eiusdem generis capitula vel Instituta canonicorum cum beneplacito apostolico.

*Can. 4*

§ 1. Instituta conventualia, inter quae Instituta mendicantia adnumerantur, laudi divinae et regularibus seu monasticis observantiis vitam apostolicam intime consociant atque peculiare austeritatis vitae testimonium praestant.

§ 2. Vitam communem ita ordinent ut fraterne in celebratione Eucharistiae et liturgiae horarum conveniant atque in eorum Capitulis de vitae statutis et regimine simul agant. In ministerio autem apostolico exercendo communi studio et mutua sollicitudine semper se sustinet.

*Can. 5*

§ 1. Instituta apostolatus operibus integre dedita totam suam vitae rationem ita ordinent ut sodales vitam apostolicam iuxta Fundatoris proposita peragere possint.

§ 2. Vitam communitariam ita colant ut fraterna unione et sobrietate vitae mutuo sint sodalis sibi subsidio et externis testimonio.

§ 3. Ad mobilitatem apostolicam et sodalium disponibilitatem fovendam ea unitas servetur qua Institutum sub ductu Superioris Supremi, iuxta Constitutiones, in operibus propriis peragendis expeditum maneat.

Il quarto Consultore: Spiega brevemente il contenuto dei canoni, ed aggiunge alcuni suggerimenti di emendamento: nel can. 2 invertirebbe la frase « idoneis quoque laicis », perché non appare necessaria; all'inizio del can. 5 si potrebbe dire che questi Istituti sono molto diversi tra di loro.

Questi canoni sarebbero inclusi nello schema dopo il can. 28. (Mons. Segretario fa notare che questo can. 28 è meramente didattico, ed andrebbe perciò soppresso: già appaiono, nell'insieme dello schema, queste varie categorie, senza bisogno di elencarle in un canone a sé).

Il quarto Consultore: Pensa che, in questo caso, i cinque canoni riguardanti la tipologia degli Istituti religiosi, potrebbe andare nella parte dello schema che riguarda loro in modo specifico, e concretamente dopo il can. 33.

Mons. Segretario: Manifesta il dubbio che questi canoni siano veramente necessari nel Codice, atteso il loro carattere più dottrinale che giuridico ed anche perché tutto ciò già si deduce dagli altri canoni dello schema.

Il Card. Presidente: Pensa che la natura particolare dei singoli Istituti deve apparire sia dalle norme generali del CIC che dal diritto particolare; perciò dubita pure che questi canoni siano necessari.

Il primo Consultore: Condivide questa opinione. Pensa che non sia proprio del diritto, ma piuttosto dei manuali di diritto, presentare una classificazione tipologica. C'è poi il pericolo di ripetere cose già dette, ed anche di condizionare giuridicamente espressioni e termini la cui esposizione è compito della dottrina. Rileva inoltre che nei testi ci sono alcuni indirizzi — prevalenza dell'aspetto apostolico, tendenza al continuo rinnovamento degli Istituti, ecc. — che non gli sembrano convenienti.

Il terzo Consultore: È concorde con gli interventi precedenti. Comunque pensa che si potrebbe dare soltanto un elenco brevissimo dei tipi di Istituti, alla stregua del can. 488 del presente CIC.

Il sesto Consultore: Non esprime alcuna opinione in merito.

Il quinto Consultore: Concorda con quanto detto dal Card. Presidente, da Mons. Segretario e dal primo Consultore.

L'ottavo Consultore: Preferirebbe mantenere i canoni se le norme in essi contenute — per esempio quanto detto al can. 1 § 2 — non si trovano in altri canoni dello schema.

Il nono Consultore: Condivide quanto detto dal Card. Presidente, da Mons. Segretario e da altri.

Il settimo Consultore: È pure d'accordo sulla non necessità di includere questi canoni.

Il secondo Consultore: Concorda pure. Fa soltanto notare che in nessun canone si determina chi siano « moniales »: c'era invece una definizione nel can. 105 dello schema stampato. Ci sono religiose di voti semplici (non solenni) che hanno una clausura rigidissima: sono o non sono « moniales »? A suo avviso sono « moniales » tutte le religiose « integre contemplationi deditae ».

Mons. Segretario: Pensa che sia meglio non dare al riguardo una definizione nel CIC.

Il primo Consultore: Meglio che sia la S. Congregazione quella che decida caso per caso quando le religiose debbano essere o meno considerate « moniales ».

Il Relatore: Fa notare che questi canoni, anche se non sono prescritti strettamente giuridici, sono validi punti di riferimento per i singoli Istituti. In questo senso, sarebbe utile che una certa tipologia apparisse nel CIC.

Il quarto Consultore: Pensa che, soprattutto per i canonici ed i monaci, queste norme sarebbero utili. Ma, dopo i pareri espressi dagli altri Consultori, non insiste perché questi canoni vengano inclusi nello schema.

Non ci sono altri pareri, per cui si sottomette a votazione il seguente quesito: Se si debbano introdurre nello schema alcuni canoni riguardanti la tipologia degli Istituti religiosi (placet 3; non placet 6; gli altri si astengono dal votare).

#### Seduta del 31 maggio 1980

Prima di concludere questa ultima Sessione del Gruppo di studio, si considera utile fare una revisione generale dello schema.

A proposta di Mons. Segretario vengono approvati i seguenti emendamenti:

*Can. 15:* dire « per *eiusdem* formale decretum ».

*Can. 17:* dire « Ut melius » invece di « Quo melius ».

*Can. 21:* dire « iure » invece di « in iure » alla riga 2<sup>a</sup>.

dire, alla riga 3<sup>a</sup>: « in Institutis autem *religiosis* clericilibus iuris pontificii ... ». Ciò perché soltanto due Istituti secolari (che sono clericali, di diritto pontificio e con facoltà di incardinare) hanno attualmente la potestà ecclesiastica di regime in base al diritto comune (cf. Rescritto Pont. « Cum admotae », II, n. 2); nel futuro — spiega Mons. Segretario — detti due Istituti continuerebbero ad avere la potestà di regime, ma con carattere di privilegio, non essendo necessario alla generalità degli Istituti Secolari, come ha rilevato un Consultore, che essi abbiano tale potestà. Riguardo alle Società di vita comune apostolica, si è già provveduto al riguardo nei relativi canoni dello schema.

Sopprimere alle righe 6-7, le parole « firmis tamen cann. ... » (« De normis generalibus », can. 96 et can. 126).

*Can. 23 § 1:* dire « servanda sunt » invece di « servare debent ».

*Can. 28:* soppresso, perché non necessario.

*Can. 38 § 1:* dire « nisi Constitutiones aliter ferant ».

*Can. 39 § 3:* dire « in can. 38 » invece di « can. 6 ».

*Can. 47 § 3:* aggiungere « possunt tamen *durante munere* ab officio ... ».

*Can. 65 § 1, n. 3:* si aggiunga: « vel in aliqua Societate vitae apostolicae incorporatus est ».

*Can. 67 § 2:* aggiungere alla riga 2: « ... consecratae, in Societate vitae apostolicae vel ... » ed alla riga 4<sup>a</sup> « aut Societatis ».

*Can. 65, 5<sup>o</sup>:* aggiungere « aut in aliquam Societatem vitae apostolicae ».

*Can. 69 § 2:* dire « peragere potest ... sub moderamine alicuius ... qui vices Magistri novitiorum gerat ».

*Can. 70 § 1:* aggiungere alla riga 2<sup>a</sup>: « firmo praescripto can. 69 § 3 ».

*Can. 71 § 2:* sopprimere « salvo praescripto can. 75 § 2 ».

*Can. 72 § 2:* dire « Regimen novitiorum » invece di « Regimen novitiatus ».

*Can. 76:* dire alla riga 2 « assumunt » invece di « assumuntur ».

*Can. 80, n. 2:* dire « 79, § 3 » invece di « 78, § 3 ».

*Can. 87 § 3:* Si vede la convenienza di integrare questa norma con un'altra disposizione, fare un canone a sé oppure sopprimerlo.

*Can. 89 § 1:* aggiungere alla riga 5 « perpetuam »; dire al § 4, riga 6: « Supremi Moderatoris » invece di « Superioris Generalis ».

*Can. 103:* A proposta del primo Consultore si modifica così il § 3: « Ut religiosus a Monasterio sui iuris ad aliud eiusdem Ordinis transire possit, requiritur et sufficit consensus Superioris Maioris utriusque monasterii et Capituli recipientis, salvis aliis requisitis iure proprio statutis; nova professio non requiritur ».

Aggiungere il seguente § 5:

« Ut ad Institutum Saeculare aut ad Societatem vitae apostolicae vel ex illis ad Institutum religiosum fiat transitus, requiritur licentia Sanctae Sedis, cuius mandato standum est ».

*Can. 105 § 1:* dire alle righe 5-7: « ... triennium concedere Sanctae Sedi, vel, si de Institutis iuris dioecesanis agitur, Episcopo dioecesano reservatur ».

Dire al § 2: « cura *manet* suorum ... ».

*Can. 108 § 1:* dire « audito suo consilio » invece di « de consensu sui consilii ».

*Can. 110 § 2:* dire, alle righe 2-3: « reservatur; in Institutis vero iuris dioecesanis id etiam Episcopus dioecesanus domus assignationis concedere potest ».

*Can. 139 § 1, 2°:* aggiungere in fine « aut in Societate vitae apostolicae incorporatus est ».

Prima di finire la seduta si hanno ancora altre proposte di emendamenti.

Il primo Consultore fa qualche riserva riguardo al can. 19 § 4. Piace comunque che rimanga il testo perché, come osservano il terzo Consultore ed altri Consultori, si tratta di casi in cui v'è una « urgente gravissima causa » per l'intervento del Vescovo diocesano.

Mons. Segretario propone che al can. 1 § 1 dei canoni riguardanti le Società di vita apostolica si dica « sine votis publicis » invece di « sine votis religiosis »: infatti quest'ultima espressione non si trova nel Codice, e l'unica distinzione che si fa è tra voti pubblici (che la Chiesa « uti tales agnoscit ») e voti privati.

Il secondo Consultore si dichiara contrario, perché l'espressione « sine votis religiosis » si trova già nel testo della Cost. Apost. « Pro-

vida Mater Ecclesiae » ed il termine è anche spiegato nei trattati « De religiosis ».

Si domanda ai Consultori se si debba:

- 1) dire « sine votis publicis » (placet 3).
- 2) dire « sine votis religiosis » (placet 4).

Si propone ancora, e viene approvato, di sopprimere al can. 12 riga 1<sup>a</sup> la parola « proinde », ed al can. 13 § 1, riga 3 la frase « quocumque nomine veniant ».

Si conclude così la XII ed ultima sessione del Gruppo speciale di studio per la revisione dello schema « De Institutis vitae consecratae per professionem consiliorum evangelicorum ». (J. HERRANZ, *Attuario*).

